

ripartite in dodicesimi, fino ad un limite massimo di quattro mesi, nel caso in cui i bilanci di previsione non fossero approvati entro il 31 dicembre.

A seguito di tale modifica, la redazione del bilancio preventivo acquistava, suo malgrado, un carattere di necessarietà al quale nessuna norma del regolamento del 1967 aveva fatto riferimento. È vero, però, che la nuova norma prevedeva una consistente eccezione per le spese che, considerato il loro carattere d'urgenza, potevano essere decise e autorizzate per intero dal consiglio di amministrazione, senza rispettare la ripartizione in dodicesimi prevista, invece, per quelle autorizzate tramite l'esercizio provvisorio. Da un lato, in tal modo, si restringeva la funzione autorizzatoria della spesa attribuita al consiglio di amministrazione alle sole spese urgenti, nello stesso tempo, si contraddiceva la funzione meramente conoscitiva del bilancio di previsione (53).

#### 4. *L'emanazione del D.P.R. n. 639/1970.*

L'aumento delle funzioni dell'Inps, avvenuto specie dagli anni sessanta in poi (54), imponeva una riorganizzazione dell'Istituto. A questa si provvede, nell'ambito dei principi e delle norme approvate negli anni trenta, con D.P.R. n. 639/1970.

In base alla normativa degli anni settanta, venivano aumentati gli organi dell'Istituto, configurandosi come tali anche i comitati regionali, i collegi dei sindaci dell'Istituto, quelli dei fondi e casse e i comitati preposti a gestioni, fondi e casse.

Sempre considerando la disciplina precedente, la ripartizione in organi, con le nuove norme, risultava più articolata su base territoriale e meglio definite le procedure da seguire. Esse regolavano

---

(53) In tal modo, l'Inps, anziché avvalersi delle norme che ne garantivano l'autonomia di gestione si creava una serie di vincoli.

(54) È stato osservato che tra il 1975 e il 1979, sono state emanate più di 200 leggi che in qualche modo hanno riguardato l'attività dell'Inps, spesso prevedendo lo svolgimento di funzioni in contrasto tra loro, così MONTAGNANI, AS, VI, doc. XXXIV, n. 3. Cfr. il documento approvato dall'11<sup>a</sup> commissione permanente a conclusione dell'indagine conoscitiva in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici, comunicato alla presidenza il 30 ottobre 1975, 101; cfr. anche CNEL, *Parere sul disegno di legge recante norme per il riordinamento dei trattamenti pensionistici*, Roma, 1979, Assemblea del 15-16 gennaio 1979, n. 169/17; ID., *Relazione preliminare sulla riforma della previdenza sociale*, Roma, 1963, p. 271 ss.